



Firmato
digitalmente da
LUCIO NASTRI
C: IT
O: DISTRETTO
NOTARILE DI
LATINA:80013650595



Avv. Lucio NASTRI
NOTAIO in Terracina
Viale della Vittoria 5
Tel.0773727221Fax.0773725183

REPERTORIO N. 20055

RACCOLTA N. 12787

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA.

Registrato a Latina

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di dicembre

il 05/01/2021

29 dicembre 2020

al N° 103

In Terracina nel mio studio al Viale della Vittoria n.5

Serie 1T

Innanzi a me Dottor Avvocato Lucio Nastri, Notaio in Terracina, iscritto nel

Ruolo del Collegio Notarile di Latina,

è presente:

- **MAMMARO Maria Giovanna** nata Minturno (LT) il 24 giugno 1949, re-

sidente in Terracina alla Piazza IV Novembre snc, codice fiscale: MMM

MGV 49H64 F224L la quale dichiara di intervenire al presente atto non in

proprio ma nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della **Associa-**

zione "ALFREDO FIORINI ONLUS" con sede in Terracina Via Grego-

rio Antonelli n. 152 codice fiscale 91025040592 dove domicilia per la cari-

ca.

La comparente, cittadina italiana, della cui identità personale io notaio sono

certo, agendo nella sopra indicata qualità, mi dichiara che è qui riunita l'As-

semblea degli associati di detta Associazione, convocata per trattare il se-

guente

Ordine del giorno

1) - Adeguamento statutario al D.LGS. 117/2017.

2) - Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli interessati, assume la presidenza dell'assem-

blea il medesimo Presidente del Consiglio Direttivo Mammaro Maria Gio-

	vanna la quale mi richiede di redigere il Verbale della Assemblea medesima.	
	Il Presidente constata e fa dare atto:	
	- che l'assemblea è stata convocata nelle forme e nei termini previsti dallo	
	Statuto sociale;	
	- che sono presenti personalmente e per delega i soci nelle persone di se me-	
	desima e dei signori Centra Antonietta nata a Sonnino il 10 marzo 1955, re-	
	sidente in Terracina alla Via Bernini snc codice fiscale: CNT NNT 55C50	
	I832S; Maragoni Franca nata a Terracina il 21 settembre 1954, ivi residente	
	alla Viale Europa n. 33, codice fiscale: MRG FNC 54P61 L120N, Colantu-	
	no Gaetano nato a Fondi il 18 febbraio 1954, residente in Terracina, Via Tra-	
	iano n. 41, codice fiscale:CLN GTN 54B18 D662F, Mosillo Loredana nata	
	a Terracina l'11 febbraio 1955, ivi residente alla Via Pontina Km 105 codice	
	fiscale: MSL LDN 55B51 L120E per delega a Centra Antonietta, Galasso	
	Francesco nato a Capriati al Volturno il 23 settembre 1954, codice fiscale	
	GLS FNC 54P23 B704R, residente a Terracina via delle Arene n 35, per de-	
	lega a Franca Maragoni, Saccucci Maria Rosaria nata a Terracina il 20 mag-	
	gio 1947, codice fiscale:SCC MRS 47E60 L120Z, ivi residente alla via De	
	Gasperi n. 6, per delega a Gaetano Colantuno;	
	- che è presente il Consiglio Direttivo in persona di se medesima e degli altri	
	componenti Maragoni Franca, Centra Antonietta Gaetano Colantuno;	
	- che pertanto ai sensi dello Statuto l'Assemblea è regolarmente costituita ed	
	atta a deliberare.	
	Aperta la seduta, il Presidente illustra all'Assemblea che a seguito dell'entra-	
	ta in vigore del “Codice del Terzo Settore”, si presenta l’opportunità, in ra-	
	gione delle attività svolte dall'Associazione e nella prospettiva di adottare la	

	qualifica di “Ente del Terzo Settore”, di adeguare lo statuto sociale alla nuo-	
	va disciplina normativa di cui al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 pubblicato	
	in G.U. n. 179 del 2 agosto 2017.	
	Il Presidente in proposito precisa che:	
	- il Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore ad oggi non risulta ancora o-	
	perativo;	
	- la categoria delle Onlus è destinata ad essere abrogata a decorrere dal pe-	
	riodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Europea	
	di cui all’art. 101, comma 10, del D.Lgs. n. 117/2017 e comunque non pri-	
	ma del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro U-	
	nico Nazionale del Terzo Settore.	
	Pertanto, continua il Presidente, al verificarsi di entrambe le condizioni indi-	
	cate e prima della fine dell’anno di verifica dell’ultima delle due condizioni,	
	è necessario provvedere all’iscrizione dell’Associazione nel RUNTS a cura	
	dell’organo amministrativo, altrimenti, qualora si lasciasse decorrere il ter-	
	mine di abrogazione della disciplina delle Onlus senza essere già iscritti nel	
	RUNTS, si potrebbe incorrere nell’ipotesi di scioglimento dell’ente per can-	
	cellazione dal relativo registro, con la conseguenza dell’obbligo di devolu-	
	zione del patrimonio come previsto dall’art. 10, lettera f), del D.Lgs. n.	
	460/1997.	
	Allo scopo di evitare il rischio della perdita di status di Onlus a seguito della	
	prossima abrogazione del D.Lgs 460/1997, prima di aver acquisito lo status	
	di Ente del Terzo iscritto nel Registro RUNTS, il Presidente propone di ade-	
	guare lo statuto alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.	
	Ricorda in proposito che, ai sensi dell’art. 101, comma 2, del Codice del Ter-	

	zo Settore, l'Associazione, quale Onlus, è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni del Codice del Terzo Settore entro il 31 marzo 2021.	
	Presenta quindi agli intervenuti il testo di statuto aggiornato, precisando che la relativa efficacia sarà condizionata al venir meno della normativa di cui agli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, inerenti le Onlus; da tale termine detto nuovo statuto sostituirà quello attuale.	
	In particolare, il Presidente rammenta che:	
	all'articolo 1 dello statuto è indicata la nuova denominazione che l'Associazione assumerà non appena avrà efficacia il nuovo testo di statuto; precisa in proposito che la nuova denominazione è la seguente:	
	"ASSOCIAZIONE ALFREDO FIORINI ETS";	
	all'articolo 5 è specificato che l'Associazione persegue, senza scopo di lucro, le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Scopo dell'Associazione è: "di perpetuare la memoria di Alfredo Fiorini e di promuovere, incentivare e diffondere, secondo lo spirito dell'Ispiratore e nel perseguimento dello scopo di comune interesse, il principio di fratellanza universale verso i più bisognosi, concependolo e realizzandolo sul piano della solidarietà morale, sociale e materiale, all'uopo promuovendo iniziative culturali e di impegno sociale nei limiti e nel pieno rispetto delle vigenti Leggi e Regolamenti;	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;	
	- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata."	

	Dopo esauriente discussione, il Presidente invita il l'assemblea a deliberare.	
	Dopo breve e cordiale discussione, l'Assemblea, all'unanimità	
	DELIBERA	
	- di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore, subordinatamente all’i-	
	scrizione nel relativo registro, e pertanto di procedere all’iscrizione dell'As-	
	sociazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con la	
	nuova denominazione “ ASSOCIAZIONE ALFREDO FIORINI ETS ”;	
	- di adottare – sotto la condizione sospensiva dell’iscrizione della Fondazio-	
	ne al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nonché del venir meno	
	della normativa di cui agli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. n. 460 del 4 di-	
	cembre 1997, inerenti le Onlus – il testo di statuto che, sottoscritto dalla	
	comparente e da me notaio si allega al presente verbale sotto la lettera "A",	
	testo che viene approvato nella sua interezza ed articolo per articolo;	
	- di approvare che il testo di statuto adottato andrà a sostituire quello attuale	
	al verificarsi della condizione sopra riportata e comunque non prima del ter-	
	mine stabilito dall’art. 104 secondo comma del D.Lgs. n. 117/2017 e che si-	
	no a tale termine conserverà piena efficacia lo statuto attualmente in vigore;	
	- di delegare il Presidente a provvedere alla iscrizione nel RUNTS, entro	
	l’anno in cui si sarà verificata l’ultima delle condizioni previste dall’art.	
	104, secondo comma, del D.Lgs. n. 117/2017 e comunque prima della decor-	
	renza del 31 marzo dell’anno successivo, intervenendo ove opportuno in atti	
	notarili necessari per la verifica delle condizioni di legge e del patrimonio	
	minimo, come previsto dall’art. 22 comma 1 bis del citato decreto;	
	- di autorizzare il Presidente ad apportare alle odierne delibere e all’allegato	
	statuto, le eventuali modifiche che fossero richieste per tutti i successivi a-	

[illegible]

	STATUTO	
	dell'Associazione " ALFREDO FIORINI ETS ",	
	Art. 1) Sede	
	L'Associazione ha sede in Comune di Terracina (LT), Via Gregorio Antonelli n.152.	
	Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono	
	modificazioni dello Statuto.	
	Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali	
	L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o	
	principale, delle seguenti attività di interesse generale:	
	- perpetuare la memoria di Alfredo Fiorini e di promuovere, incentivare e	
	diffondere, secondo lo spirito dell'Ispiratore e nel perseguimento dello scopo	
	di comune interesse, il principio di fratellanza universale verso i più	
	bisognosi, concependolo e realizzandolo sul piano della solidarietà morale,	
	sociale e materiale, all'uopo promuovendo iniziative culturali e di impegno	
	sociale nei limiti e nel pieno rispetto delle vigenti Leggi e Regolamenti.	
	- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di	
	interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e	
	diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di	
	interesse generale di cui al presente articolo;	
	- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non	
	violenza e della difesa non armata.	
	PL'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo	
	settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e	

	strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con	
	apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte	
	dell'organo di amministrazione.	
	L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la	
	propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti,	
	donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere	
	esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di	
	beni o erogazione di servizi di modico valore.	
	Art. 3) Associati	
	Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti	
	dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al	
	perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne	
	sono l'esplicazione.	
	Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente	
	alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione	
	dell'organo amministrativo.	
	Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti	
	dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della	
	democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.	
	Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e	
	secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti	
	e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle	
	necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota	
	associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.	
	Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione	

	(libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del	
	Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne	
	consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di	
	farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.	
	Art. 4) Volontari	
	L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività	
	dell'opera di volontari.	
	Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore	
	dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione	
	il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini	
	di lucro neanche indiretto.	
	I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.	
	Art. 5) Ammissione degli Associati	
	Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo	
	Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità,	
	un'esplicita adesione al presente Statuto.	
	Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da	
	adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è	
	iscritto nel libro degli associati.	
	Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può	
	chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si	
	pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.	
	Art. 6) Recesso ed esclusione	
	La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può	
	recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione	

	all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera	
	raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.	
	Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di	
	pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione	
	del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto	
	versato all'Associazione.	
	L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti	
	dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle	
	obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con	
	deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta	
	deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.	
	Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato	
	può essere riammesso.	
	Art. 7) Organi dell'Associazione	
	Sono Organi dell'Associazione:	
	a) l'Assemblea degli associati;	
	b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;	
	c) il Presidente;	
	d) l'Organo di Controllo.	
	Art. 8) Assemblea degli Associati	
	A) Funzioni	
	L'assemblea degli associati:	
	– nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di	
	controllo e il Revisore;	
	– approva il bilancio di esercizio [e il bilancio sociale];	

	– delibera sulla responsabilità degli organi sociali;	
	– delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto;	
	– approva i regolamenti;	
	– delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione;	
	– delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all’esclusione di un associato;	
	– delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.	
	B) Convocazione	
	L’Assemblea è convocata dall’Organo Amministrativo, presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, almeno una volta all’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.	
	L’assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualevolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.	
	L’assemblea è convocata mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e l’elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell’assemblea.	
	La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all’indirizzo, anche di	

	posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o	
	successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente	
	pervenuta all'Associazione.	
	L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette)	
	giorni prima della data fissata per l'assemblea.	
	C) Diritto di voto	
	Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta)	
	giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la	
	delibera di ammissione dell'associato.	
	Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del	
	Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20	
	(venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.	
	Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato	
	mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di	
	convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero	
	5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500	
	(cinquecento) associati.	
	Il voto si esercita in modo palese.	
	D) Svolgimento	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua	
	assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in	
	assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la	
	verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario	
	nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi	
	previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità.	

	Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.	
	Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di	
	assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei	
	partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il	
	Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in	
	qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti	
	l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.	
	L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati	
	partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.	
	Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di	
	convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con	
	modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano	
	le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:	
	a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento	
	dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;	
	b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e	
	gli atti compiuti nella riunione;	
	c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e	
	alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché	
	di visionare, ricevere e trasmettere documenti.	
	Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove	
	sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.	
	E) Maggioranze	
	L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli	
	associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai	

	presenti.	
	In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della	
	maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli	
	associati intervenuti.	
	Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza	
	di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della	
	maggioranza dei presenti.	
	Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la	
	devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre	
	quarti) degli associati.	
	Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il	
	Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.	
	Art. 9) Consiglio Direttivo	
	A) Funzioni	
	È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.	
	È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria	
	dell'Associazione.	
	Spetta al Consiglio Direttivo di:	
	– assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;	
	– convocare l'Assemblea degli associati;	
	– provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;	
	– redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;	
	– predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento	
	dell'Associazione;	
	– compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili	

	all’Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili,	
	accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare	
	l’impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari	
	dell’Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre	
	istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;	
	– determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;	
	– deliberare in merito all’ammissione ed esclusione degli associati;	
	– sottoporre all’assemblea proposte e mozioni;	
	– consentire la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare, procedure	
	selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante	
	partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS	
	(Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra	
	Imprese, o altre modalità simili o assimilate;	
	– conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli	
	atti;	
	– promuovere e organizzare gli eventi associativi;	
	– compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato	
	all’assemblea o di competenza di altri Organi.	
	Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche	
	deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.	
	B) Composizione	
	Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3	
	(tre) ad 11 (undici) determinato dall’assemblea in sede di nomina. I	
	componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone	
	fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all’assemblea convocata	

	per l’approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel	
	corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.	
	I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti	
	requisiti:	
	– onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall’esperienza	
	professionale;	
	– professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;	
	– indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli	
	propri dell’associazione.	
	Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in	
	presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o	
	incompatibilità per Legge.	
	Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un	
	Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.	
	Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli	
	altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica	
	sino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’anno nel	
	corso del quale la sostituzione è avvenuta.	
	La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per	
	lo svolgimento dell’incarico.	
	C) Funzionamento	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi	
	mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo	
	dell’adunanza e l’elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di	
	strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova	

	dell'avvenuta ricezione.	
	La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7	
	(sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può	
	essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.	
	Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza	
	diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.	
	Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di	
	formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in	
	carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e	
	non vi si oppongano.	
	Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di	
	parità prevale il voto del Presidente.	
	Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non	
	contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti	
	condizioni, di cui si darà atto nel verbale:	
	a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità	
	degli intervenuti non personalmente presenti;	
	b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e	
	gli atti compiuti nella riunione;	
	c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e	
	alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché	
	visionare, ricevere e trasmettere documenti.	
	Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono	
	compresenti il Presidente ed il verbalizzante.	
	Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal	

	segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.	
	D) Doveri dell'ufficio	
	I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in	
	modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non	
	partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.	
	Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o	
	dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo	
	dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale	
	da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.	
	I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto	
	di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio	
	astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.	
	I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti	
	dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi	
	ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.	
	Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.	
	Art. 10) Presidente dell'Associazione	
	Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e	
	in giudizio.	
	È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone	
	l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3	
	(tre) esercizi ed è rieleggibile.	
	In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente	
	può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il	
	compimento di atti determinati.	

	Art. 11) Organo di Controllo	
	A) Funzioni	
	Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno,	
	l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale	
	secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.	
	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e	
	sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei	
	conti.	
	I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto	
	di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che	
	approva il bilancio.	
	B) Composizione	
	Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra	
	persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel	
	registro dei revisori legali.	
	I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono	
	rieleggibili.	
	La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del	
	Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una	
	tantum, durata ultra o infra triennale.	
	Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art.	
	2399 cod. civ.	
	La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con	

	quella di componente il Consiglio Direttivo.	
	Art. 12 Revisione legale dei conti	
	Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea	
	nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti	
	nell'apposito registro.	
	La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in	
	tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti	
	nell'apposito registro.	
	Art. 13 Patrimonio dell'Associazione	
	A) Composizione	
	Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di	
	proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote	
	associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di	
	cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da	
	donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.	
	Si compone di:	
	a) un Fondo di Dotazione, che costituisce il patrimonio minimo	
	dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della	
	personalità giuridica.	
	Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi,	
	purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da	
	una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione	
	regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.	
	Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua	
	consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in	

	conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia,	
	l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per	
	deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella	
	forma di associazione senza personalità giuridica;	
	b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.	
	B) Funzione	
	Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così	
	come definita dal presente Statuto all'art. 2.	
	In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione	
	anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque	
	denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed	
	altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o	
	cessazione individuale del rapporto associativo.	
	Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti	
	attività:	
	– la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche	
	sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle	
	responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a	
	quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e	
	condizioni;	
	– la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o	
	compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le	
	medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate	
	esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini	
	dello svolgimento delle attività di interesse generale;	

	– l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni	
	economiche, siano superiori al loro valore normale;	
	– le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di	
	quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai	
	componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi	
	titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che	
	effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti	
	entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle	
	società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate,	
	esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o	
	prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale;	
	– la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari	
	finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni	
	specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.	
	C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare	
	Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l’Organo di Controllo,	
	possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al	
	rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.	
	Art. 14) Bilancio	
	L’esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di	
	ogni anno.	
	Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo	
	deve sottoporre all’assemblea degli associati per l’approvazione un bilancio	
	di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e	
	dal rendiconto gestionale, con l’indicazione di proventi e oneri dell’Ente;	

	detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste,	
	riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di	
	perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e	
	strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si	
	dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo	
	di Controllo e/o dal Revisore.	
	Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato	
	nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio	
	Direttivo.	
	Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e	
	depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio	
	sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.	
	Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato	
	annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet	
	della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti,	
	compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo,	
	all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.	
	Art.15 Devoluzione	
	In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri	
	Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su	
	conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.	